

Direzione Economia Urbana e Lavoro Area Attività Produttive e Commercio Comune di Milano
A. ALTIVITA'
A. ALTIVITA' PRODUITTIVE I
PG 0175067 / 2019
Del 16704/2019 11/20 4.5
COPIA
A. U. PROGRAMMIA/JONE E
GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Comune di Milano A. ATTIVITA 4. ATTIVITA PRODUTTIVE E PG 0175067 / 2019 Del 16/04/2019 11:20:43 Rep. DD2R2 0000054 / 2019 Del 16/04/2019 11:20:43

OGGETTO

Disciplinare per l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie per inosservanza delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali scoperti e dell'obbligo di mantenere un comportamento corretto verso il personale dell'amministrazione comunale addetto alle attività di controllo.



IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:

- presso l'Area Attività Produttive e Commercio è istituita l'Unità Gestione e Programmazione Commercio su Aree Pubbliche al cui interno è insediato l'Ufficio degli Ispettori delle Aree Pubbliche e dei Mercati Settimanali Scoperti;
- fino all'anno 1994 il nucleo degli Ispettori delle Aree Pubbliche era storicamente formato da n.5 unità, alle quali competevano la gestione della logistica dei Mercati Settimanali Scoperti oltre che delle Fiere Cittadine e dei posteggi Extra Mercato. Le attività riguardanti l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, rilevazione presenze/assenze e riscossione Cosap giornaliero venivano svolte direttamente dalla Polizia Locale, tramite personale in divisa che quotidianamente presidiava ciascun mercato (c.d. Vigile di Mercato);
- a partire dall'anno 1995, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di separare funzionalmente l'attività amministrativa dall'attività di controllo e sanzionatoria. Per tale motivo assegnava le attività di controllo amministrativo a personale con profilo professionale amministrativo ampliando l'organico degli ispettori, assumendo dapprima un contingente di n. 28 risorse a tempo determinato e, negli anni, a tempo indeterminato, per svolgere tali funzioni (assegnazione posti liberi in spunta, rilevazione presenze, pagamento Cosap, etc.). Contestualmente, l'Amministrazione manteneva in capo alla Polizia Locale le sole funzioni di controllo e la potestà sanzionatoria e, in conseguenza delle nuove esigenze organizzative, venivano meno la figura del Vigile di Mercato e la relativa funzione di costante e quotidiano presidio;
- con atto del 8.11.2002 (PG 30.942.050/2002 del 11/11/2002) il Direttore di Settore Autorizzazioni Commerciali disponeva un organigramma all'interno dell'ufficio Ispettori che prevedeva l'esistenza di un coordinatore e due distinte unità operative una delle quali funzionale alle attività di gestione ordinaria dei Mercati Settimanali Scoperti;
- con atto del 13.4.2004 sono state successivamente stabilite da parte della Direzione Autorizzazioni Commerciali le competenze delle due unità di cui sopra oltre che del Coordinatore;
- Fin dalla definizione dell'attuale assetto organizzativo, l'unità Operativa degli Ispettori dei Mercati e la competente sezione Annonaria della Polizia Locale hanno sempre lavorato in stretta sinergia e collaborazione, avvalendosi talvolta anche della collaborazione dei Fiduciari dei Mercati nominati dalle Associazioni di Categoria;

Considerato che:

 la competente Unità Operativa, composta attualmente da 18 Ispettori dei Mercati, svolge l'attività nei Mercati Settimanali Scoperti occupandosi prevalentemente dell'assegnazione giornaliera dei posti vacanti, della rilevazione assenze/presenze, riscossione Cosap giornaliera tramite vidimazione bollettini di pagamento e rilascio ricevute;



- nell'attuale assetto, la presenza degli Ispettori nei Mercati Settimanali Scoperti è indispensabile per consentire all'Amministrazione comunale un costante controllo rispetto all'attività mercatale, garantendo al tempo stesso la presenza dell'Ente pubblico sul territorio:
- nei 94 mercati settimanali scoperti gli Ispettori, che ad organico ottimale garantiscono la copertura del 70% - 80% dei Mercati, svolgono un'importante attività di costante presidio e gestione/controllo dei mercati stessi, mentre le squadre della Sezione Annonaria della Polizia Locale possono garantire la loro presenza solo su un numero limitato di Mercati;
- nella maggior parte dei casi nei Mercati, in assenza di personale della Polizia Locale, gli Ispettori si ritrovano ad essere gli unici Rappresentanti dell'Amministrazione Comunale ad occuparsi delle funzioni di controllo, pur nei limiti di quanto loro consentito dal profilo professionale amministrativo a cui appartengono e della categoria professionale di riferimento (Categoria B del CCNL Enti Locali);

Tenuto conto che:

- le attività di controllo nei mercati settimanali scoperti sono disciplinate dagli artt. 16 32 33 - 34 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, in cui vengono definite anche le modalità attraverso cui gli Ispettori operano nei confronti dei Commercianti su area pubblica;
- in assenza di altre figure che abbiano la potestà sanzionatoria è necessario consentire agli Ispettori di esercitare in maniera efficace il proprio ruolo in qualità di unici Rappresentanti dell'Amministrazione, tanto che all'art. 36 comma 4 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche è stato previsto che con specifico provvedimento sia possibile assegnare a personale adeguatamente qualificato la facoltà sanzionatoria affinché si possa renderne efficace il ruolo;
- in particolare, è indispensabile che gli Ispettori dei Mercati possano esercitare efficacemente le procedure finalizzate all' assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel rispetto dell'art. 16 del Regolamento;
- è interesse dell'Amministrazione garantire l'efficacia dell'attuale impianto organizzativo, garantendo un adeguato livello di controllo e presidio complessivo, nel rispetto degli equilibri organizzativi e delle distinte attribuzioni assegnate al personale della Polizia Locale e al personale dell'Area Attività Produttive e Commercio;
- giovandosi dell'assenza sul mercato di Pubblici Ufficiali, si sono verificati casi in cui alcuni Commercianti abbiano disatteso le disposizioni impartite degli Ispettori durante le procedure di assegnazione dei posteggi liberi, giungendo finanche ad aggressioni verbali e/o fisiche verso gli Ispettori stessi;
- è urgente e indispensabile prevenire e sanzionare tali comportamenti, in quanto l'eventuale inerzia nell'adozione di conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione avrebbe la conseguenza di delegittimare gli ispettori e conseguentemente l'intero sistema di controllo che la stessa Amministrazione ha strutturato per il presidio dei Mercati Settimanali Scoperti;



 pare opportuno pertanto individuare strumenti e misure che possano prevenire tali comportamenti, tutelando il ruolo degli Ispettori e l'immagine dell'Amministrazione, con l'obiettivo di perseguire l'interesse generale sotteso al buon svolgimento del servizio pubblico reso dai Mercati Settimanali Scoperti cittadini;

dato atto che:

- nell'ambito del Commercio su Aree Pubbliche è vigente un sistema regolatorio e sanzionatorio, costituito e definito dalle Norme Nazionali e Regionali e dal Regolamento per disciplinare il Commercio su Aree Pubbliche; in particolare la Legge Regionale 6 del 2010 interviene per le violazioni di particolare gravità, mentre il Regolamento Comunale opera attraverso sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 36;
- il panorama del sistema sanzionatorio è altresì arricchito da Determinazioni Dirigenziali del Direttore dell'Area Commercio che già declinano le sanzioni amministrative accessorie conseguenti alle violazioni per il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area di mercato;
- la Determina Dirigenziale del Settore Commercio 185/2010 del 14/9/2010 già individua la gradualità e la proporzionalità delle sanzioni accessorie per le violazioni espresse;
- il comma 3 dello stesso art. 36 del Regolamento Comunale consente inoltre all'Amministrazione di individuare idonee misure organizzative integrative rispetto a quelle già previste, dando la potestà all'Amministrazione di abilitare ad elevare sanzioni relative alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale personale in possesso di adeguata categoria e specifico profilo professionale. Tale potestà deve essere definita e disciplinata in dettaglio con specifico provvedimento;
- in coerenza con quanto sopra, compatibilmente con il profilo amministrativo e la categoria
 professionale degli Ispettori dei Mercati, si rende necessario qualificare alcune tipologie di
 segnalazioni formulate da questi ultimi attraverso formali rapporti di servizio, disponendo
 che le stesse, in quanto idonee a segnalare comportamenti commessi in violazione delle
 disposizioni Regolamentari, possano determinare i medesimi effetti amministrativi generati
 dai tipici provvedimenti sanzionatori irrogati da personale competente, con particolare
 riferimento all'effetto di poter determinare l'automatica adozione di sanzioni
 amministrative accessorie da parte dell'Ente;

considerato che:

- già dall'anno 2015 l'Area Attività Produttive e Commercio, per far fronte alla necessità di prevenire e sanzionare l'inosservanza delle disposizioni impartite degli Ispettori durante le procedure di assegnazione dei posteggi liberi e i comportamenti irrispettosi commessi dagli Operatori Commerciali nei confronti degli Ispettori di Mercato, ha adottato sperimentalmente provvedimenti amministrativi di sanzioni accessorie, consistenti in diffide o sospensioni dell'attività;
- gli effetti di tali provvedimenti si sono rivelati positivi, tanto verso i diretti destinatari, che hanno migliorato il loro comportamento non reiterando tali condotte, quanto verso gli altri



Operatori Commerciali avendo dato la dimostrazione e l'esempio della capacità dell'Amministrazione di agire a propria tutela;

atteso che

- si ritiene opportuno disciplinare concretamente e stabilmente la possibilità di adottare provvedimenti di sanzioni accessorie nei confronti degli Operatori Commerciali che disattendano le disposizioni impartite degli Ispettori durante le procedure di assegnazione dei posteggi liberi, ovvero assumano comportamenti irrispettosi nei confronti degli Ispettori dei Mercati, condizionando e pregiudicando l'operatività e il corretto svolgimento delle funzioni di controllo;
- si rende necessario stabilire un apposito disciplinare che definisca le modalità attuative attraverso le quali si possa addivenire all'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie;
- a tal fine, occorre stabilire che per poter adottare provvedimenti sanzionatori amministrativi accessori è necessario che l'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Ispettore durante le procedure di assegnazione dei posteggi liberi, ovvero l'esistenza di un comportamento irrispettoso sia certificata attraverso formale rapporto di servizio sottoscritto dall'Ispettore del Mercato interessato ed inviato al Coordinatore dell'Ufficio Ispettori, nel quale siano individuati dettagliatamente i fatti e le circostanze e dal quale si possa rilevare la gravità del comportamento oggetto della segnalazione;
- al rapporto dell'ispettore dovrà seguire una valutazione del Responsabile dell'Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche e del Direttore dell'Area Commercio, con l'ausilio del Coordinatore dell'Ufficio Ispettori, in ordine alla gravità del comportamento e alla effettiva necessità di adottare provvedimenti conseguenti;
- laddove tale necessità venga ravvisata, si dovrà in ogni caso adottare un primo provvedimento di diffida nei confronti del soggetto responsabile;
- qualora il medesimo Soggetto reiteri il proprio comportamento si determinerà la
 condizione prevista dall'art. 37 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche per la
 recidiva e pertanto, in caso di un eventuale ulteriore rapporto di servizio nei confronti del
 medesimo soggetto entro il periodo di 365 giorni dalla diffida, si dovrà dare atto alla
 sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, in applicazione del
 principio di gradualità già stabilito con la vigente Determina Dirigenziale n.185/2010;
- in casi eccezionali, qualora sussistano ragioni di particolare gravità o urgenza o in casi di reiterazione del comportamento, il Direttore dell'Area Commercio potrà valutare di adottare il provvedimento della sospensione dell'attività anche in assenza di preventiva diffida;

preso atto che il presente provvedimento è da intendersi come integrazione ai disciplinari dei Mercati Settimanali Scoperti e pertanto deve esser messo a conoscenza di tutti i concessionari di posteggi nei Mercati Settimanali Scoperti attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Fare Impresa;



- Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Vista la Legge Regionale n. 6/2010;
- Vista la Determinazione Dirigenziale 185/2010;
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio sua aree pubbliche del comune di Milano;

Per le motivazioni sopra espresse,

DETERMINA

- Che in caso di inosservanza delle disposizioni impartite degli Ispettori dei Mercati durante le procedure di assegnazione dei posteggi liberi previste dall'art. 16 del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, ovvero in caso di mantenimento di un comportamento irrispettoso verso gli Ispettori dei Mercati Settimanali Scoperti addetti alle attività di controllo, si applichino nei confronti degli Operatori Commerciali responsabili i seguenti provvedimenti amministrativi accessori:
 - 1° episodio DIFFIDA;
 - 2° episodio SOSPENSIONE 1 GIORNO;
 - 3° episodio SOSPENSIONE 3 GIORNI;
 - 4° episodio SOSPENSIONE 5 GIORNI;
 - 5° episodio SOSPENSIONE 10 GIORNI;
 - 6° episodio SOSPENSIONE 20 GIORNI.
- Per sospensione dell'attività commerciale si intende che l'operatore non potrà esercitare l'attività commerciale nel mercato oggetto del provvedimento sospensivo con nessun tipo di autorizzazione. In caso di avvenuta notifica, gli effetti del provvedimento ricadranno sull'eventuale subentrante a qualsiasi titolo;
- Di considerare la recidiva qualora sia stata commessa la stessa tipologia di violazione per almeno due volte in un anno, calcolando come data iniziale la data in cui è stato tenuto tale comportamento la prima volta;
- Di dare atto che in casi eccezionali, qualora sussistano motivate ragioni di particolare gravità o urgenza o in casi di reiterazione del comportamento, il Direttore dell'Area Commercio potrà valutare di adottare il provvedimento della sospensione dell'attività anche in assenza di preventiva diffida;
- 5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito internet Fare Impresa.

Il Direttore d'Area Dott. Paglo Seris